

IL DIALOGO TRA LA CORTE DI STRASBURGO E LE CORTI ITALIANE

Incontro di studi tra la Corte di Strasburgo e le Corti superiori italiane
Palazzo della Consulta - 11 gennaio 2019

L'esperienza ha dimostrato che da parte delle Corti europee da un lato e delle Corti italiane dall'altro vi possono essere soluzioni diverse, talvolta contrastanti, del medesimo problema giuridico. Ma ha altresì offerto ipotesi di felici ricomposizioni dell'iniziale dissidio.

Penso in particolare al caso Taricco, ma anche alla questione del *ne bis in idem* o a quella della confisca di lottizzazioni abusive in seguito alla prescrizione.

In questi casi, si è rivelato vincente un *metodo decisionale cooperativo*, ovvero costruito non già sull'affermazione del proprio primato (e neppure sulla rassegnata accettazione di quello altrui), quanto piuttosto sulla capacità di mostrare il proprio punto di vista, argomentando in modo diffuso su di esso, e al contempo sulla disponibilità ad accogliere quello altrui, ai fini di una sintesi equilibrata.

Talora, l'assenza di codificate forme di raccordo tra le giurisdizioni coinvolte ha comportato un ritardo nel raggiungimento di quest'ultimo obiettivo, con un pregiudizio per la certezza del diritto. Ciò è accaduto perché, inevitabilmente, sulla medesima fattispecie le Corti si sono pronunciate in tempi differenti, senza avere modo di attestarsi preventivamente su una posizione condivisa.

Mentre, con riguardo alla Corte di giustizia, la Corte costituzionale ha potuto aprire un canale di comunicazione, utilizzando il potere di esperire un rinvio pregiudiziale, altrettanto non è stato possibile nei confronti della Corte EDU.

Per ovviare a questo inconveniente viene ora in soccorso, a partire dal primo agosto del 2018 per gli Stati che lo hanno ratificato, il Protocollo n. 16 alla CEDU.

In base a questo, le giurisdizioni di vertice dello Stato aderente, come tali designate da quest'ultimo, potranno presentare alla Corte di Strasburgo la richiesta di un parere consultivo non vincolante, nell'ambito di una causa pendente.

In tal modo sarà più agevole prevenire la violazione della Convenzione attraverso i rimedi interni, anche perché i principi generalissimi di cui essa si compone necessitano inevitabilmente di

una concretizzazione che solo il caso in giudizio permette di eseguire con accuratezza.

È però anche importante sottolineare la natura non vincolante del parere consultivo, con la quale si fa comunque salva l'autonomia decisionale del giudice nazionale nel discostarsi dalle indicazioni provenienti da Strasburgo, salva poi, naturalmente, la facoltà della parte interessata di adire la Corte EDU in sede giurisdizionale, ottenendo lì eventuale soddisfazione.

In questo modo di costruire il rapporto tra Corti supreme vi è tutto lo spirito di un *dialogo decisorio cooperativo*, ove l'intervento in fase consultiva della Corte europea non chiude la partita dell'interpretazione, ma vi contribuisce. Esso, infatti, propone argomenti ai quali, se del caso, il giudice nazionale potrà ribattere, introducendo un angolo visuale che potrebbe poi venire valorizzato se si giungesse alla fase della decisione davanti alla Corte EDU.

Questo nuovo strumento potrebbe rivelarsi particolarmente prezioso, quando le Corti sono chiamate a valutare questioni eticamente sensibili, per le quali il giudice di Strasburgo tradizionalmente riconosce agli Stati aderenti un margine di apprezzamento particolarmente largo.

In questo campo, il giudice europeo si trova in una posizione di conflittualità latente tra contrapposte esigenze, che non è poi troppo dissimile da quella con la quale da sempre si confrontano le Corti costituzionali.

Possono le Corti costituzionali surrogarsi al legislatore nella ricognizione di nuove o mutate sensibilità?

E, se per rispetto delle prerogative legislative, al contrario le Corti costituzionali finissero per abdicare al proprio compito di garantire i diritti, anche contro la volontà e l'orientamento culturale e ideologico delle maggioranze?

Se, nel formulare questi dubbi ovunque molto presenti, alla Corte costituzionale si sostituisce la Corte EDU, al legislatore lo Stato aderente, e alla comunità nazionale quella europea, si capisce che i termini del problema non sono poi così differenti.

Per questo è vitale che i giudici nazionali possano riversare nel patrimonio comune delle tradizioni costituzionali, amministrato dalla Corte di Strasburgo nella sua valutazione sul margine di apprezzamento, gli orientamenti legislativi e culturali, e la sensibilità etica, propria delle loro comunità di riferimento.

E il protocollo n. 16 offre un'ulteriore possibilità perché questo avvenga anticipatamente, nell'interesse di tutti.

Due temi, quello del margine di apprezzamento nelle materie eticamente sensibili e del Protocollo 16, che formano oggetto di questa prima sessione.